

# COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Garibaldi 11

Tel 0175/347600 – fax 0175 / 34 36 23 P.IVA 00398040048

e-mail: [ufficiotributi@comune.barge.cn.it](mailto:ufficiotributi@comune.barge.cn.it)

## IMU ANNO 2022

La Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, **ha abrogato la IUC** nella componente TASI mantenendo le componenti IMU e TARI.

La nuova IMU fa propria l'imposizione gestita dalla TASI eliminando la quota in capo all'utilizzatore che ora è interamente in capo al proprietario ed eliminando le detrazioni previste dalla TASI. La vigente normativa ha stabilito le nuove aliquote base che corrispondono alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

### 1. Base imponibile

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi di legge come segue:

Categoria catastale	Base imponibile IMU
Dalla A1 alla A9, C2,C6,C7	Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 160
A10	Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 80
Dalla B1 alla B8	Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 140
C3, C4, C5	Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 140
C1	Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 55
Dalla D1 alla D12 escluso i D5	Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 65
D5	Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 80
Area fabbricabile	Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione
Terreni agricoli posseduti da altri soggetti	Reddito dominicale x 1,25 (rivalutazione) x moltiplicatore 135

### 2. Aliquote:

Alla base imponibile, determinata con i criteri sopracitati, in sede di acconto si applicano le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote IMU e TASI.

Abitazioni principali di lusso: aliquota base 4 per mille

Altri fabbricati, aree fabbricabili: aliquota base 8,6 per mille

Fabbricati rurali strumentali: aliquota base 1 per mille

Beni merce: ESENTI

Terreni agricoli: aliquota base 7,6 per mille

Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D: aliquota base 8,6 per mille (7,6 quota Stato - 1,00 quota Comune)

Pertanto il calcolo dovrà essere effettuato nel seguente modo:

Base imponibile X aliquota = IMU lorda annuale (da cui dedurre eventuali detrazioni) = IMU netta annuale.

IMU netta annuale / n. 2 rate = IMU da versare in acconto.

**Si precisa che nel calcolo si dovrà tenere conto della percentuale e dei mesi di possesso.**

### 3. Abitazione principale – detrazione

L'imposta **non** si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile **scelto dai componenti del nucleo familiare**.

**La scelta deve essere comunicata con la presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile considerato abitazione principale.** (risposta del MEF al quesito n. 1 nel corso del Telefisco 2022).

Per **pertinenze** si considerano esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie A1, A8 e A9 e delle relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale condizione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.

La suddetta detrazione si applica **anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

Sono altresì considerate abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. (art. 2 Regolamento comunale vigente).

### 4. Riduzioni

La base imponibile è **ridotta del 50%** nei seguenti casi:

- Immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10 D. lgs. 42/2004;
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si manifestano le condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del

proprietario che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

- Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative.

La base imponibile è **ridotta al 37,5%, per il solo anno 2022**, ai sensi della legge 178/2020, art. 1, co. 48 modificato dalla legge 234/2021, art. 1, comma 743:

- Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

L'imposta è **ridotta al 75%** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998.

## 5. Esenzioni

Sono esenti dall'IMU:

- ai sensi **della legge n.160/2019, art. 1, co. 759:**
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- ai sensi **della legge n. 160/2019 art. 1, co. 758, i terreni agricoli:**
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione.
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. **Per il Comune di Barge i fogli di mappa ricadenti in zona montana sono i seguenti: parte del foglio 47, dal foglio 48 al 51, parte del foglio 52, e dal foglio 60 al 100.**

- ai sensi della **legge n. 145/2018, art. 1, co. 705**, sono esenti i **terreni agricoli** posseduti e condotti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, e che partecipano attivamente all'esercizio dell'attività dell'impresa agricola dei titolari.
- ai sensi del **Decreto Legge 104/2020, l.c. 126/2020, art. 78 bis, cc. 2 e 3**, (interpretazione autentica):
  - i **terreni agricoli** posseduti e condotti dai **soci delle società di persone** esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, poiché nelle agevolazioni tributarie riconosciute ed applicate, stabiliti dalla normativa vigente, **sono anche comprese quelle relative all'IMU**. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
  - i **terreni agricoli** posseduti e condotti dai **pensionati coltivatori** diretti ed imprenditori agricoli professionali che, continuando a svolgere l'attività in agricoltura, **mantengano l'iscrizione INPS agricola**.
- ai sensi del **Decreto Legge 104/2020, l.c. 126/2020, articolo 78**, per gli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID 19, **per l'anno 2022**,
  - gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

## 6. Versamenti ordinari

L'IMU dovrà essere versata alle seguenti scadenze con modello F24 o con bollettino postale:

- 1<sup>a</sup> rata o rata unica: entro il 16 giugno 2022;
- 2<sup>a</sup> rata: entro il 16 dicembre 2022 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla rata precedente.

Non devono essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 2,00 (due).

I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24 sono i seguenti:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato	Codice catastale
Abitazione principale	3912	---	<b>A660</b>
Fabbricati rurali strumentali	3913	---	
Terreni	3914	---	
Aree fabbricabili	3916	---	
Altri fabbricati	3918	---	
Fabbricati produttivi cat. D	3930	3925	

Si informa che è presente sul sito del comune [www.comune.barge.cn.it](http://www.comune.barge.cn.it) un link per il **calcolo on line** dell'imposta municipale propria (IMU). Il risultato del calcolo dipende dalla correttezza e dalla coerenza dei dati inseriti dall'utente stesso. Si ricorda che per sua natura è un'imposta con adempimenti di denuncia, autoliquidazione e versamento spontanei da parte del contribuente che rimane, comunque, l'unico responsabile degli esatti adempimenti. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti, o ad errata interpretazione del presente schema di calcolo.

**Le informazioni riportate si riferiscono alla normativa vigente al momento della redazione del presente documento.**